



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NAZIONALE**

N. 1720

del 15 SET. 2022

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - effetti e finalità dell'iscrizione.

**Esecuzione:**

OS

**Conoscenza:**

**Consegnata il:**

\_\_\_\_\_

**IL CONSIGLIO NAZIONALE**

**VISTO**

l'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio Nazionale del CONI il compito di deliberare in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle associazioni e società sportive, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI ed alle FSN;

**VISTI**

gli artt. 6, comma 4, lettera h), e 29 dello Statuto CONI, approvato, da ultimo, con DPCM del 19 luglio 2022, che, in attuazione della summenzionata norma, dispongono del riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive aventi sede nel territorio nazionale da parte del Consiglio Nazionale o per delega da parte delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva;

**VISTO**

l'art. 1, comma 8 della Legge n. 138 del 31 gennaio 1992;

- VISTO** l'articolo 90 della Legge n. 289/2002 e s.m.i., recante "disposizioni per l'attività dilettantistica";
- VISTA** la legge n. 280 del 17 ottobre 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, che sancisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale rispetto all'ordinamento della Repubblica, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 36 del 28/2/2021 che, all'art. 10, comma 1, attribuisce alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche, ed al successivo comma 2 dispone che la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dalle asd/ssd, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tal qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 39 del 28/2/2021, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi che, all'art. 2, comma 1, lettera i), definisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche cui devono essere iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, ed al successivo art. 4 stabilisce che detto Registro è istituito presso il Dipartimento per lo sport, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
- CONSIDERATO** che la Carta Olimpica, con particolare riferimento al punto n. 5 dei Principi Fondamentali dell'Olimpismo, riconosce espressamente che le organizzazioni sportive aderenti al movimento devono essere politicamente neutrali e che hanno il diritto e l'obbligo di autonomia, comprese la libera determinazione e il controllo delle regole dello sport, la definizione della struttura e della governance delle loro organizzazioni, il godimento del diritto di elezioni libere da qualsiasi influenza esterna e la responsabilità di assicurare che i principi di buona governance siano applicati;
- RICHAMATA** altresì la Carta Olimpica, Sezione 4, che comprende le Regole, tra le altre, su missione, ruolo e composizione dei NOC e sulle Federazioni Nazionali;
- CONSIDERATO** tra l'altro, che le summenzionate disposizioni prevedono che i NOC possono includere, in qualità di membri, le Federazioni Nazionali affiliate alle Federazioni Internazionali riconosciute dal CIO, i cui sport non siano inclusi nel programma dei Giochi Olimpici (Regola 28.2.1) e che la maggioranza degli aventi diritto a voto di un NOC e del suo organo esecutivo deve essere costituita dai rappresentanti delle Federazioni Nazionali che disciplinano gli sport inclusi nel programma olimpico (Regola 28.2.3);

- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, che, al punto 4.1, disciplinano il voto di base delle associazioni e società sportive iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
- VISTE** le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1197 del 1° agosto 2001 e n. 1255 del 15 maggio 2002, che prevedono, rispettivamente, la delega, in favore delle FSN/DSA e degli EPS, a riconoscere, ai fini sportivi, associazioni e società sportive;
- VISTE** inoltre, le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1288 dell'11 novembre 2004 e n. 1394 del 19 giugno 2009, con cui sono state approvate le "Norme per l'istituzione e funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" e si è stabilito di collegare il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche all'iscrizione a detto Registro;
- VISTA** altresì la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ed avviata la piattaforma Registro 2.0;
- VISTA** poi la deliberazione di Consiglio Nazionale n. 1273 del 15 luglio 2004, secondo cui, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui l'associazione o società sportiva intenda affiliarsi;
- VISTO** il Regolamento dei riconoscimenti ai fini sportivi della DSA da ultimo in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Nazionale n. 1494 del 13 novembre 2013;
- VISTA** la deliberazione di Consiglio Nazionale n. 1566 del 20 dicembre 2016 e s.m.i., con cui è stato approvato l'Elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, disponendo che l'iscrizione di associazioni e società sportive a detto Registro avvenga esclusivamente per quelle che praticino una o più discipline contenute in Elenco, redatto sulla base di tre principi ispiratori, anche alternativi, quali: la disciplina sportiva sia riconosciuta dal CIO; la disciplina sportiva sia riconosciuta da GAISF/SportAccord; le discipline sportive siano presenti negli Statuti delle FSN e DSA approvati dalla Giunta Nazionale;
- RITENUTA** l'esigenza di garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale e la sua conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del CIO, tanto più nel momento in cui l'Italia si appresta ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali di Milano – Cortina 2026;

- RITENUTA** inoltre, la necessità di garantire l'autodeterminazione delle Istituzioni sportive con riguardo altresì alla propria composizione, rappresentanza ed ai procedimenti elettorali;
- RICHIAMATA** l'opportunità che le attività istruttorie per i riconoscimenti ai fini sportivi degli Organismi sportivi e per la vigilanza sugli stessi siano svolte anche tramite il controllo delle discipline sportive praticate, dei rapporti di affiliazione in corso, dei tesserati, delle attività sportive, didattiche e formative svolte, dell'impiantistica utilizzata ed altresì con la raccolta dei dati societari relativi alle affiliate;
- RICHIAMATA** altresì l'utilità che per le associazioni e società sportive, quali soggetti dell'ordinamento sportivo, all'atto dell'affiliazione venga verificata la conformità del loro statuto alla legislazione statale (art. 90 Legge n. 289/2002 e s.m.i.) ed ai principi e Regolamenti del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui l'associazione o società intende affiliarsi;
- CONSIDERATO** che, quanto ai Decreti Legislativi nn. 36 e 39 del 28 febbraio 2021, il Governo non aveva delega di natura "ordinamentale" per disciplinare aspetti che finiscono per modificare l'assetto dell'ordinamento sportivo – come esplicitato nello schema di parere licenziato, in data 2 febbraio 2021, dalla VII<sup>a</sup> Commissione del Senato – e, pertanto, i suddetti decreti prevedono esclusivamente che la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche avvenga, ai soli fini delle norme statali, tramite l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport;
- RITENUTO** necessario effettuare una ricognizione di principi, effetti e finalità derivanti dall'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI (piattaforma Registro 2.0), con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, in riscontro alle istanze provenienti dagli Organismi sportivi e dalle associazioni e società;
- VISTO** l'art. 6 dello Statuto CONI, approvato, da ultimo, con DPCM del 19 luglio 2022;
- CONDIVISA** infine, la proposta formulata dalla Giunta Nazionale con la deliberazione n. 276 del 15 settembre 2022;

## **DELIBERA**

- che, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI (piattaforma Registro 2.0) con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, consenta:
  - il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di

- Promozione Sportiva per le discipline contenute nell'Elenco delle discipline ammissibili per l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 5 comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;
- l'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali elettive, ai sensi del Principio 4.1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, come recepito negli statuti federali;
  - l'utilizzo dei simboli e marchi del CONI, nel rispetto delle circolari emanate;
  - l'acquisizione del diritto di accesso agli organi di giustizia sportiva federali ed a quelli istituiti presso il CONI, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva di cui alla delibera di CN n. 1530 del 9/11/15 approvato con DPCM del 16/12/15;
  - la possibilità di partecipare ad iniziative istituzionali legate, a titolo esemplificativo, a progetti olimpici ed attività di alto livello, oltre che a manifestazioni ed eventi delle strutture territoriali del CONI;
  - tutti gli ulteriori effetti previsti da norme sportive, statali, regionali, bandi ed avvisi pubblici.
- che nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale i dati contenuti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI (piattaforma Registro 2.0) con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, siano utilizzati per seguenti finalità:
- attività istruttoria per provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, oltre che di sospensione e di conferma del riconoscimento stesso, ai sensi del già richiamato articolo 5 comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;
  - attività dei Centri Studi e Uffici Statistici del CONI, tra cui monitoraggio sportivo e pubblicazioni istituzionali;
  - comunicazioni all'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 322/1989 e art. 2-ter del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.;
  - ogni richiesta proveniente dalle Autorità competenti.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò